

Art. 14

Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 21/2008

1. L'articolo 11 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 11

Norma finanziaria

1. Il finanziamento delle agevolazioni è assicurato, in coerenza con il bilancio regionale, nell'ambito delle risorse previste dal piano di indirizzo generale integrato di cui all'articolo 31 della l.r. 32/2002.

2. A decorrere dall'adozione degli atti attuativi di cui all'articolo 5, comma 3, articolo 6 ed articolo 9 della presente legge, le risorse per l'anno 2011 sono determinate nell'importo massimo di euro 5.000.000,00 e sono stanziare sull'unità previsionale di base (UPB) 6.1.2 “Lavoro - Spese correnti” del bilancio di previsione 2011.

3. Per le annualità 2012 e 2013 le risorse destinate all'attuazione della presente legge fanno riferimento all'UPB 6.1.2 “Lavoro - Spese correnti” del bilancio pluriennale vigente 2011 – 2013, per un importo di euro 5.000.000,00 per ciascuna delle due annualità 2012 e 2013.

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.

Art. 15

Norma transitoria

1. Alle domande di agevolazione presentate dalle imprese giovanili con potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo fino al giorno antecedente il decreto del dirigente regionale di cui all'articolo 5, comma 3, della l.r. 21/2008, adottato in attuazione della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni della l.r. 21/2008 nel testo antecedente alle modifiche disposte con la presente legge.

2. In sede di prima applicazione, la deliberazione di cui all'articolo 6 della l.r. 21/2008, è approvata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 9.

Art. 16

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale

della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 11 luglio 2011

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 06.07.2011.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 11 aprile 2011, n. 34

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 15 aprile 2011, n. 73

Proponente:

Assessore Gianfranco Simoncini

Assegnata alle 3^a e 5^a Commissioni consiliari

Messaggio delle Commissioni in data 28 giugno 2011

Approvata in data 6 luglio 2011

Divenuta legge regionale 19/2011 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo di alcuni articoli della legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Testo coordinato del titolo e degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, e 7 della legge regionale 29 aprile 2008, n. 21. Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali.⁽¹⁾

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale 7 maggio 2008, n. 13.

Art. 1

Finalità

1.⁽²⁾ La presente legge, in coerenza con gli atti della

programmazione economica regionale e del piano di indirizzo generale integrato, di cui all'articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), promuove:

- a) la costituzione e l'espansione di imprese di giovani;*
- b) la costituzione e l'espansione di imprese di giovani con potenziale di sviluppo a contenuto innovativo;*
- c) la costituzione e l'espansione di imprese femminili;*
- d) la costituzione di imprese da parte di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali.*

2. I procedimenti attuativi assicurano la semplificazione e lo snellimento amministrativo ed il minore impatto sui costi delle imprese.

Art. 2 Beneficiari

1. Sono beneficiarie delle agevolazioni previste dalla presente legge le piccole e medie imprese di cui all'articolo 1 che abbiano sede legale e operativa nel territorio della Regione Toscana.

2. Ai fini della presente legge, sono piccole e medie imprese quelle corrispondenti ai parametri previsti dalle disposizioni dell'Unione europea.

3. Le imprese di cui al comma 1, possono essere di nuova costituzione. In tal caso, la loro costituzione deve avvenire nel corso dei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge, ovvero entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda stessa.

4.⁽³⁾ Le imprese in espansione di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) devono essere costituite nel corso dei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge.

4 bis.⁽⁴⁾ Si considerano in espansione le imprese che effettuano investimenti allo scopo di aumentare la capacità produttiva o di favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o di incrementare il personale nel corso dei due anni successivi alla richiesta di agevolazioni.

4 ter.⁽⁵⁾ Le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), devono essere costituite da soggetti che abbiano usufruito di ammortizzatori sociali per un periodo minimo di sei mesi nei ventiquattro mesi precedenti la domanda di agevolazione.

5. Dalle agevolazioni della presente legge sono escluse le imprese nelle quali gli immobilizzi tecnici, materia-

li e immateriali sono costituiti per oltre il 50 per cento da beni provenienti da cessione o conferimento di azienda o rami di azienda, *ad eccezione di quelle per cui la cessione o il conferimento riguarda imprese in crisi.*⁽⁶⁾

Art. 3

Requisiti di ammissibilità alle agevolazioni per le imprese di nuova costituzione di giovani⁽⁷⁾

1. L'impresa di nuova costituzione, come indicata dall'articolo 2, comma 3, per l'accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) l'età del titolare dell'impresa non deve essere superiore a *quaranta*⁽⁸⁾ anni al momento della costituzione dell'impresa medesima;

b) l'età dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento dei soci, che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, non deve essere superiore a *quaranta*⁽⁹⁾ anni al momento della costituzione della società medesima;

c) l'età dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale delle società cooperative non deve essere superiore a *quaranta*⁽¹⁰⁾ anni al momento della costituzione della società medesima. L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), non è preclusiva dell'accesso alle agevolazioni.

2. I soggetti indicati al comma 1, non possono essere titolari, legali rappresentanti o soci di altra impresa o società che abbia usufruito delle agevolazioni previste dalla presente legge.

3. Nel caso di variazione del titolare dell'impresa, dei legali rappresentanti o della compagine sociale, il requisito anagrafico previsto dal comma 1 deve essere comunque rispettato; a tal fine, l'impresa è tenuta a comunicare alla Giunta regionale le avvenute variazioni entro il termine massimo di trenta giorni dalle stesse.

4. Per le società indicate al comma 1, lettera b), il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche.

Art. 4

Requisiti di ammissibilità alle agevolazioni per le imprese di giovani in espansione⁽¹¹⁾

1. Le imprese in espansione, come definite all'articolo 2, *comma 4 bis*⁽¹²⁾, per l'accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) l'età del titolare dell'impresa non deve essere superiore a *quaranta*⁽¹³⁾ anni al momento della presentazione della domanda;

b) l'età dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento dei soci, che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, non deve essere superiore a *quaranta*⁽¹⁴⁾ anni al momento della presentazione della domanda;

c) l'età dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale delle società cooperative non deve essere superiore a *quaranta*⁽¹⁵⁾ anni al momento della presentazione della domanda. L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992, non è preclusiva dell'accesso alle agevolazioni.

2. I soggetti indicati al comma 1, non possono essere titolari, legali rappresentanti o soci di altra impresa o società che abbia usufruito delle agevolazioni previste dalla presente legge.

3. Nel caso di variazione del titolare dell'impresa, dei legali rappresentanti o della compagine sociale, il requisito anagrafico previsto dal comma 1 deve essere comunque rispettato; a tal fine, l'impresa è tenuta a comunicare alla Giunta regionale le avvenute variazioni entro il termine massimo di trenta giorni dalle stesse.

4. Per le società indicate al comma 1, lettera b), il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche.

Art. 5

Tipologia delle agevolazioni

1.⁽¹⁶⁾ Le agevolazioni per l'avvio e per l'espansione dell'attività sono erogate nelle seguenti forme:

a) concessione di un contributo per l'abbattimento del tasso di interesse applicato su finanziamenti e operazioni di leasing;

b) prestazione di garanzie su finanziamenti e operazioni di leasing;

c) assunzione di partecipazioni di minoranza nel capitale dell'impresa da parte del soggetto gestore degli interventi agevolativi, individuato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 6, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c).

1 bis.⁽¹⁷⁾ L'agevolazione di cui al comma 1, lettera c), è limitata alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

1 ter.⁽¹⁷⁾ L'imprenditore che ha ricevuto il contributo

della Regione Toscana ai sensi della presente legge ha l'obbligo di informare, nel caso di cessione di quote azionarie della propria impresa, il compratore degli eventuali obblighi derivanti da essa.

2. Alle imprese di cui all'articolo 2, comma 3, che ricevono le agevolazioni previste dalla presente legge è garantito un tutoraggio per i primi due anni dall'inizio dell'attività.

3. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono stabilite le modalità per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e la relativa documentazione.

4. Gli aiuti di cui alla presente legge sono disposti nel rispetto della normativa comunitaria in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato dell'Unione europea per gli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, nonché per gli aiuti di Stato di importanza rientrante nel regime "de minimis".

Art. 7

Controlli

1. La Regione esercita il controllo in ordine alla realizzazione dei progetti di *investimento*⁽¹⁸⁾ per cui siano state concesse le agevolazioni di cui alla presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione può disporre controlli ed ispezioni presso le imprese, informandone con congruo anticipo i soggetti interessati.

3. Nel corso dei tre anni successivi alla chiusura dei progetti di *investimento*⁽¹⁹⁾, i soggetti beneficiari tengono a disposizione della Regione tutta la documentazione relativa alle agevolazioni ricevute.

NOTE

- 1) Titolo così sostituito con l.r. 28/2011, art. 1.
- 2) Comma così sostituito con l.r. 28/2011, art. 2.
- 3) Comma così sostituito con l.r. 28/2011, art. 3, comma 1.
- 4) Comma inserito con l.r. 28/2011, art. 3, comma 2.
- 5) Comma inserito con l.r. 28/2011, art. 3, comma 3.
- 6) Parole inserite con l.r. 28/2011, art. 3, comma 4.
- 7) Rubrica così sostituita con l.r. 28/2011, art. 4, comma 1.
- 8) Parola così sostituita con l.r. 28/2011, art. 4, comma 2.
- 9) Parola così sostituita con l.r. 28/2011, art. 4, comma 3.
- 10) Parola così sostituita con l.r. 28/2011, art. 4, comma 4.
- 11) Rubrica così sostituita con l.r. 28/2011, art. 5, comma 1.

- 12) Parole così sostituite con l.r. 28/2011, art. 5, comma 2.
- 13) Parola così sostituita con l.r. 28/2011, art. 5, comma 3.
- 14) Parola così sostituita con l.r. 28/2011, art. 5, comma 4.
- 15) Parola così sostituita con l.r. 28/2011, art. 5, comma 5.
- 16) Comma così sostituito con l.r. 28/2011, art. 8, comma 1.
- 17) Comma inserito con l.r. 28/2011, art. 8, comma 2.
- 18) Parole così sostituite con l.r. 28/2011, art. 10, comma 1.
- 19) Parole così sostituite con l.r. 28/2011, art. 10, comma 2.

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE - Risoluzioni

RISOLUZIONE 6 luglio 2011, n. 65

Risoluzione approvata nella seduta del Consiglio regionale del 6 luglio 2011 collegata alla legge regionale 11 luglio 2011, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 “Promozione dell’imprenditoria giovanile”).

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell’imprenditoria giovanile);

Viste le modifiche introdotte all’articolo 6 della l.r. 21/2008 (Condizioni e modalità delle agevolazioni), dalla legge regionale 11 luglio 2011, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 “Promozione dell’imprenditoria giovanile”), a seguito delle quali si prevede che la Giunta regionale stabilisca con propria deliberazione le condizioni e le modalità per l’attuazione

degli interventi agevolativi, di cui all’articolo 5 della l.r. 21/2008, ed in particolare:

- a) i settori di attività economica ammissibili;
- b) le modalità di selezione per l’accesso alle agevolazioni;
- c) gli importi massimi ammissibili;
- d) la misura del contributo in conto interessi, della garanzia e della partecipazione al capitale delle imprese;
- e) la durata massima del piano di smobilizzo delle partecipazioni.

Ritenuto opportuno che il Consiglio regionale sia portato a conoscenza dei contenuti della deliberazione della Giunta regionale concernente le condizioni e le modalità per l’attuazione degli interventi agevolativi previsti dall’articolo 5, comma 1, della l.r. 21/2008;

Impegna
la Giunta regionale

a riferire alla commissione competente per materia, i contenuti della deliberazione della Giunta regionale, di cui all’articolo 6, della l.r. 21/2008, prima della sua approvazione, con particolare riferimento alle modalità di selezione per l’accesso alle agevolazioni di cui al comma 2, lettera b), dello stesso articolo 6.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente
Roberto Giuseppe Benedetti

I Segretari
Daniela Lastri
Gian Luca Lazzeri
